

REGOLAMENTO 2019

PREZZO PERMESSI STAGIONALI "NO-KILL"

D	S.V.P.S. - A.S.D. adulti	€ 120
E	S.V.P.S. - A.S.D. minori di 18 anni	€ 60

€ 100 Supplemento Riserve Turistiche a trattenere

€ 70 Supplemento Riserve Turistiche no-kill

AVVERTENZA IMPORTANTE

A PROTEZIONE DELLE FREGOLE, dal 24.02.2019 al 31.03.2019 la pesca deve essere esercitata dalla sponda, a piede asciutto, ed è vietato l'attraversamento in acqua.

Per cause naturali o non, le quali, comunque, mettano in grave pericolo una delle specie o l'intero patrimonio ittico, la Società Valsesiana Pescatori Sportivi, potrà chiudere periodicamente o definitivamente la pesca ad una o tutte le specie, anche nella stagione ittica in corso.

Alcune norme contenute nel presente regolamento riguardano esclusivamente l'esercizio della pesca "a trattenere" ovviamente il titolare del presente calendario è obbligato al rilascio di tutto il pescato.

Art. 1 - I presenti permessi stagionali della Società Valsesiana Pescatori Sportivi - A.S.D. consentono all'associato il diritto a 80 giorni di pesca, dei quali soltanto 10 nei laghi alpini (apertura la prima domenica di giugno, il lago bianco del Rissuolo (Val Vogna) è riservato alla sola pesca a mosca "no-kill"), nelle acque di cui ha concessione per il periodo di pesca alla trota e 15 giornate di pesca nel periodo di pesca al temolo. I permessi contrassegnati dalle lettere D ed E consentono di pescare in tutte le acque S.V.P.S. - A.S.D. ad esclusione dei divieti indicati dal successivo articolo 3 solo ed unicamente con esca artificiale (mosca o spinning) munita di amo singolo senza ardiglione con obbligo di rilascio per tutto il pescato. Per tutti i permessi sopra citati è possibile usufruire dei supplementi per i tratti turistici che apriranno il 30/03/2019 Scopello, il 20/04/2019 Alagna e il 24/02/2019 il tratto "mosca no-kill" di Varallo:

-il supplemento "a trattenere", del costo di 100 €, è costituito da un carnet da 10 permessi 8 dei quali per il tratto turistico di Scopello (trattenibili 5 pesci a uscita) e 2 per il tratto turistico Alta Valle Sesia di Alagna (trattenibili 6 pesci a uscita).

-il supplemento "no-kill", del costo di 70 €, è costituito da un carnet da 10 permessi no-kill per il tratto "mosca no-kill" di Varallo e per il tratto turistico di Scopello.

La S.V.P.S. - A.S.D., rilascia altresì, per la pesca alla trota, a partire dal 15 luglio 2019, permessi validi per 15 giorni, anche non consecutivi, a 110 €, usufruibili nell'arco di 60 giorni dalla data di rilascio al 15 settembre. A partire dal 30 marzo 2019 saranno disponibili permessi giornalieri "a trattenere" da 5 catture solo di trote fario, iridee o salmerini per le acque libere e per il tratto turistico di Scopello e i laghi alpini (a partire dalla prima domenica di giugno, il lago bianco del Rissuolo (Val Vogna) è riservato alla sola pesca a mosca "no-kill") al prezzo di 25 € e permessi giornalieri "no-kill" per le acque libere, il Tratto Turistico di Scopello e per il tratto "mosca no-kill" di Varallo e i laghi alpini (a partire dalla prima domenica di giugno, il lago bianco del Rissuolo (Val Vogna) è riservato alla sola pesca a mosca "no-kill") al prezzo di 20 €.

Art. 2 - CONCESSIONI: Considerati i divieti sotto indicati all'articolo 3, i permessi danno diritto ad esercitare la pesca nei corsi d'acqua in concessione ed esattamente nel fiume Sesia, nei suoi affluenti e subaffluenti, nel tratto compreso dalla diga di Quarona alle sue origini.

Art. 3 - DIVIETI: I permessi di cui all'art. 1 non danno diritto ad esercitare la pesca nei tratti compresi:

Fiume Sesia: dal vecchio Ponte di Pila alla vecchia passerella di Campertogno (Riserva "Delle Piode"), dai resti del ponte detto "della Ballerina" alla confluenza del torrente Gavala (Riserva "La Gavala"), da 250 metri a valle del ponte della falegnameria fino alla briglia in località Wold in comune di Alagna (tratto turistico "Alta Valle Sesia"), dalla diga della "Baraggia" a Varallo

fino a 20 m a valle della stessa e dal ponte "di Otra" in territorio di Balmuccia al ponte romano di Scopetta in territorio di Scopa.

Torrente Cavaglia: dalla foce sino a monte per circa 1000 metri.

Torrente Bagnola: dalla foce sino alla diga.

Torrente Sorba: dalla foce sino alla Lama della Bara.

Torrente Sermenza: dal lago di Rimasco alla ex peschiera in prossimità del ponte delle Balmelle e dalla cascata del Buzzo a 200 metri a monte del ponte delle Quare.

Torrente Nonay: dalla foce sino al ponte romano.

Torrente Egua: per tutto il suo corso, nonché i propri affluenti e subaffluenti.

Torrente Mastallone: dal confine inferiore del Comune di Cravagliana con Varallo al ponte per Pianaronda (Riserva "La Selva") e da circa 50 mt. a valle del Ponte delle Due Acque al Ponte della vecchia mulattiera per Cervatto (ponte Bocca di Voy) (Riserva "Landwasser").

Torrente Landwasser: dal Ponte delle Due Acque alla confluenza con l'Ender Wasser (località Madonna del Rumore) (Riserva "Landwasser").

Il divieto di pesca vige altresì nei tratti opportunamente tabellati, in cui condizioni particolari lo impongano, anche nella stagione ittica in corso.

Art. 4 – Divieti particolari: I permessi stagionali di cui all'art. 1 danno diritto ad esercitare la pesca solo ed esclusivamente se muniti degli opportuni supplementi, nei tratti compresi:

Fiume Sesia: dal limite superiore della lama di Ramello fino alla località porte di Pila (tratto turistico di Scopello) e da 250 metri a valle del ponte della falegnameria fino alla briglia in località Wold in comune di Alagna (tratto turistico "Alta Valle Sesia").

Torrente Mastallone: dal ponte della strada statale 299 fino al ponte delle Folle (tratto "mosca no-kill" di Varallo).

Art. 5 – Il beneficiario di tali permessi si obbliga contrattualmente, oltre all'osservanza delle leggi che disciplinano l'esercizio della pesca, anche al rispetto del regolamento che la Società ha adottato al fine di reprimere atti che danneggiano il proprio patrimonio ittico.

Art. 6 – In particolare, ai sensi dell'art. 1382 C.C. si obbliga al pagamento degli indennizzi specificati all' Art. 9 indipendentemente dall'ammontare del danno effettivamente cagionato e dalla prova di esso, rinunciando espressamente in vista degli scopi che la Società concedente si propone ad ogni facoltà di indagine e ad eventuali eccezioni comunque connesse con le disposizioni di cui all'art. 1384 C.C.

Art. 7 – NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA ALLA TROTA:

- E' d'obbligo essere muniti dell'apposito calendario controllo catture, sul quale segnare in modo indelebile la data e la località di pesca prima di iniziare l'attività di pesca. Per la pesca nei laghi è d'obbligo la marcatura della giornata sul calendario controllo catture.
- E' consigliato per fini statistici segnare in modo indelebile o perforando, sul rigo corrispondente al giorno di pesca prescelto, ogni cattura, prima di rimettere in acqua la lenza.
- E' d'obbligo tagliare il filo e rilasciare il pesce che non è di misura e che non può essere liberato dall'amo senza provocarne la morte od il ferimento grave.
- Nel tratto alla "valesiana" (Varallo Fiume Sesia a valle della lanca della Baraggia fino a mt.100 a valle del ponte di Crevola) la pesca deve essere esercitata con lenza fissa e canna di lunghezza non superiore a mt. 6 (vietati mulinelli e recuperi) solo con mosche artificiali o esche naturali (vietate tutte le esche artificiali al di fuori delle mosche).
- La misura minima, misurata dall'apice del muso all'estremo della pinna caudale, è di cm. 22 per la trota fario e per il salmerino, di cm. 20 per l'iridea, di cm. 60 per la marmorata e di cm 35 per l'ibrido di marmorata.
- Il pesce di misura, nel periodo in cui ne è consentita la cattura, può essere rilasciato se l'azione di slamatura non ne compromette la vita. E' norma corretta slamare il pesce in acqua e se necessario, maneggiarlo con le mani bagnate e senza stringerlo troppo.
- E' d'obbligo l'uso di esche artificiali (pesca a mosca o a spinning) munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e ancorette con un amo soltanto.
- E' vietato trattenere qualsiasi pesce.
- La quota è individuale e il pescatore non può superarla né contribuire al completamento della quota di un altro pescatore, né permanere in atteggiamento di pesca una volta completata la sua quota.

- Ogni socio ha il dovere di prestarsi al controllo da parte degli addetti alla sorveglianza: guardie e volontari muniti di tesserino di riconoscimento: "Servizio di vigilanza 2019".
- Ogni pescatore dovrà esibire il proprio permesso e un documento di identità. Dovrà inoltre sottoporre a controllo ogni oggetto che possa contenere esche o pesci.
- Ogni socio ha il preciso dovere di segnalare tempestivamente agli addetti alla sorveglianza le infrazioni di cui è testimone (i numeri di telefono sono nell'ultima pagina di copertina).

Art. 8 – INTERDIZIONI:

E' vietato l'esercizio della pesca:

- a) **Alla trota**: dal 08.10.2018 al 23.02.2019, dal 07.10.2019 al 22.02.2020.
- b) **Alla trota marmorata** dal 01.09.2018 al 30.04.2019 e dal 01.09.2019 al 30.04.2020.
- c) **Al temolo**: dal 31.12.2018 a data da definirsi.
- d) **Alle altre specie**: dal 08.10.2018 al 23.02.2019, dal 07.10.2019 al 22.02.2020.
- e) Col pesce naturale come esca, vivo o morto.
- f) L'esca artificiale potrà essere munita al massimo di un solo amo singolo.
- g) Nelle ore notturne (da un'ora dopo il tramonto all'alba, secondo il calendario solare).
- h) Esercitata contemporaneamente con più di una canna.
- i) Con attrezzo denominato "rampinera".
- j) Con camole e mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.
- k) Con galleggianti nelle zone riservate alla pesca a mosca.
- l) Con esca naturale con più di un amo, con più di quattro mosche artificiali, con più di una singola altra esca artificiale.
- m) Esercitata con l'uso di natanti e quella subacquea.
- n) Con pasturazione.
- o) Con uova di pesce e larva di mosca carnaria in qualsiasi fase del suo sviluppo, come esca o supporto della stessa.
- p) Del temolo a fondo, nel periodo di chiusura, anche soltanto come azione di allamamento e slamatura del pesce.

All'atto delle infrazioni, relative ai divieti elencati nell' Art. 7 ("Norme per l'esercizio della pesca alla trota") e Art. 8 ("Interdizioni"), il servizio di vigilanza provvederà all'immediato ritiro della tessera associativa o del permesso.

Art. 9 – INDENNIZZI E RISARCIMENTI:

Nel caso di inosservanza delle convenzioni che precedono, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 1382 C.C. si obbliga a corrispondere alla Società le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed extra patrimoniale.

- 1) **Da € 52,00 a € 104,00**: per ogni pesce catturato non di misura e oltre la quota consentita o catturato in periodo di divieto, in zone di divieto, fuori orario, con solo permesso "**CATCH AND RELEASE**" o ucciso per scorretta slamatura (fino a **€ 155,00** se le infrazioni di cui sopra riguardano la trota marmorata, l'ibrido o il temolo); per aver superato il numero delle giornate di pesca consentite, per aver continuato a pescare dopo il raggiungimento della quota giornaliera, per aver esercitato la pesca entrando in acqua o per aver effettuato l'attraversamento in acqua nel periodo di divieto, per aver effettuato la ricerca delle esche naturali in modo scorretto, per non aver segnato ogni singola cattura, per non aver segnato la giornata di pesca. Quest'ultima infrazione è conciliabile una sola volta con il pagamento della somma di **€ 26,00**;
- 2) **Da € 104,00 a € 207,00**: per la pesca senza permesso del concessionario, per la pesca in zone di divieto; per l'uso di esche proibite; per la pesca in periodo di divieto intesa anche soltanto come azione di allamamento e slamatura del pesce; per il rifiuto di prestarsi ai controlli degli addetti;
- 3) **Da € 104,00 a € 155,00**: per l'uso di attrezzi non consentiti; per l'attività di pasturazione; per la pesca con le mani e nelle zone di ripopolamento;
- 4) **Da € 517,00 a € 1.550,00**: per la pesca con rete, esplosivi, sostanze venefiche, elettricità, fiocina, prosciugamento o deviazione e per la pesca subacquea; per l'immissione di pesci senza autorizzazione.

Inoltre al responsabile delle infrazioni di cui ai n. 1-2-3 Art. 9 e di cui alla lettera m Art. 8, sarà inflitta la pena disciplinare della sospensione dell'esercizio della pesca sino ad un massimo di anni tre, quella della radiazione del responsabile per le infrazioni di cui al n. 4 Art. 9.

Salva ogni altra disposizione disciplinare, la Società si riserva il diritto di radiare l'associato che

sia incorso reiteratamente in infrazioni e violazioni delle norme convenzionali che precedono. Il pagamento delle indennità di cui sopra, non assolve dalle responsabilità penali o amministrative, derivate dalle infrazioni.

Per gli effetti dell'art. 1341 C.C. la sola richiesta del permesso comporta da parte dell'associato la conoscenza e l'accettazione incondizionata della normativa di cui all'Art. 5 ed all' Art.9 nn. 1-2-3-4 del soprascritto regolamento.

Firma dell'associato

Apponendo la propria firma sul presente permesso, l'associato autorizza altresì la Società Valsesiana Pescatori Sportivi – A.S.D. ad inserire i propri dati personali nei suoi archivi elettronici e cartacei nonché nella propria lista di indirizzi per la corrispondenza (Art. 7-13 d. leg. n. 196/2003)

Firma dell'associato

Varallo 15 febbraio 2019

Società Valsesiana Pescatori Sportivi – A.S.D.
Il Presidente
(Savino Re)

RISERVE "SOCI SOSTENITORI"

Nei tratti "Soci Sostenitori" il permesso giornaliero verrà rilasciato previa prenotazione dai Responsabili dei rispettivi tratti.

Per qualsiasi comunicazione ed informazione, la Sede Sociale, in Varallo, Via Durio n. 22/a, Tel. e Fax 0163 52093, info@valesesiapesca.it – sito internet www.valesesiapesca.it è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

L'abbandono anche temporaneo di rifiuti lungo le sponde di corsi e specchi d'acqua sarà punito secondo le leggi che regolano la materia e potrà comportare il mancato rinnovo della tessera associativa.

SEGNALAZIONI

L'associato si impegna a restituire il calendario catture trote DEBITAMENTE COMPILATO NEL RIEPILOGO FINALE, ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA TESSERA ASSOCIATIVA PER L'ANNO SUCCESSIVO.

NOTE

- **E' scientificamente provato che gli esemplari di taglia importante di trota, soprattutto se marmorate, hanno un notevole valore riproduttivo per cui il loro trattenimento dovrebbe far riflettere sul futuro del nostro patrimonio ittico.**
- **Nell'ottica di agevolare il ripopolamento dei laghi alpini, i pescatori che vi si recano in gita possono, se ne hanno piacere, comunicarlo alla Società che provvederà a fornire loro novellame da semina.**

COMUNICAZIONE

L'Assemblea Ordinaria si terrà entro la prima metà di febbraio 2020.

Tabella Riassuntiva Periodi di Divieto:

Specie - nome comune	Periodi di divieto di pesca
Trota fario	da 08/10/2018 a 23/02/2019 e da 07/10/2019 a 22/02/2020
Salmerino	
Trota iridea	
Ibrido di marmorata	
Trota marmorata	da 01/09/2018 a 30/04/2019 e da 01/09/2019 a 30/04/2020
Temolo	da 31/12/2018 a data da definirsi
Altre specie	da 08/10/2018 a 23/02/2019 e da 07/10/2019 a 22/02/2020

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA AL TEMOLO 2019

La pesca è consentita da lunedì **07.10.2019** a lunedì **30.12.2019** per un totale di **15 uscite**, sul fiume Sesia dal Ponte di Crevola in Comune di Varallo fino al ponte sulla strada statale 299 in comune di Riva Valdobbia (la riserva "delle Piode" sarà aperta ai soli soci sostenitori, mentre per la riserva "La Gavala" varranno permessi specifici) e sul torrente Mastallone dalla confluenza col Sesia fino al ponte del Busso e dal confine comunale Varallo-Cravagliana fino al ponte per Pianaronda (per questo ultimo tratto varranno permessi specifici). E' consentito allamare al massimo 8 temoli al giorno. Nel periodo dal **07.10.2019** al **30.12.2019** la pesca è consentita **nei soli giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica con tecnica mosca no-kill unicamente con coda di topo o lenza in crine. La pesca deve essere a piede asciutto. E' vietato il guado.** Sono consentite unicamente mosche secche e valsesiane. Gli ami devono essere **privi di ardiglione**. Prima di cominciare la pesca è d'obbligo segnare la data negli appositi spazi. Ogni cattura deve essere segnata. **E' vietato prolungare l'operazione di avvicinamento del pesce oltre il tempo minimo indispensabile.** La slamatura deve sempre e comunque avvenire in acqua, nel minor tempo possibile ed evitando di toccare il pesce salvo particolari situazioni nelle quali ciò fosse inevitabile. E' obbligatorio avere con sé una pinzetta di forma e dimensioni adeguate a garantire la buona riuscita dell'operazione. E' consentito fotografare il pesce solamente in acqua non trattenendolo con le mani. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fare riferimento alle normative vigenti in materia di pesca e al regolamento S.V.P.S.-A.S.D. Ogni inosservanza alle norme del presente regolamento comporta l'immediato ritiro del calendario. Per informazioni o per segnalare qualsiasi irregolarità telefonate ai seguenti numeri: **Sede S.V.P.S. 016352093 - Vigilanza: 3474616605 – 3474616606 – 3472550434 - 3497630685 -3478123280 - 3470904603**
Sito internet: www.valsesiapesca.it
E-mail: info@valsesiapesca.it

Servizio di vigilanza

Riva Flavio (caposervizio): Fiume Sesia da Quarona a Varallo, tratto del torrente Mastallone nel Comune di Varallo, compreso il tratto "mosca no-kill" di Varallo.
Cell. 347 4616605

Badino Davide: Riserva Soci Sostenitori di Piode, Alta Valsesia, Laghi Alpini
cell. 347 4616606

Calzoni Roberto: Riserva Soci Sostenitori dell'Egua, tratto Balmuccia-Rimasco del torrente Sermenza
cell. 349 7630685

Fraternali Adriano: Riserva Soci Sostenitori del Sermenza, Alto Sermenza
cell. 349 5423927

Ramella Vittorio: Fiume Sesia e affluenti da Varallo a Pila, tratto "mosca no-kill" di Varallo e Riserva Turistica di Scopello
cell. 347 2550434

Cucciola Roberto: Riserva Soci Sostenitori "La Selva", torrente Mastallone e affluenti
cell. 347 8123280

Esposito Inchiostro Giuseppe: Riserva Soci Sostenitori Landwasser, torrente Mastallone e affluenti
cell. 347 0904603



Seguiteci su **facebook.com/ValsesiaPesca**

Iscrivetevi alla nostra **newsletter** su **www.valsesiapesca.it**